

CAMERA DEI DEPUTATI N. 667

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO, ZACCHERA

Delega al Governo per l'emanazione di norme a tutela delle lavoratrici madri

Presentata l'11 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Intendiamo presentare questa proposta di legge già proposta nelle scorse legislature, all'attenzione della Camera dei deputati. L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancor oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo nella integralità dell'articolo e della relazione.

Essa si inquadra nell'ambito dei temi riguardanti la famiglia, di cui più volte ci siamo occupati ad esempio con la legge

quadro sulla famiglia che la nostra parte politica aveva presentato fin dal luglio del 1990.

Già in quella sede si è avuto modo di sottolineare l'evoluzione della famiglia — sia in Italia che in Europa — e del ruolo che essa svolge all'interno della società.

L'incremento dell'attività lavorativa femminile rappresenta uno dei fenomeni che ha influito con maggiore rilevanza sulla struttura tradizionale della famiglia,

e cioè sui ruoli che tradizionalmente svolgono al suo interno i componenti del nucleo familiare.

L'affermazione della donna nel mondo del lavoro, se da un lato le ha finalmente riconosciuto la posizione di parità che in una società dei consumi, superata una struttura patriarcale, non le poteva più essere negata, dall'altro lato — se ne deve dare atto — richiede alla donna sforzi e sacrifici assai maggiori di quelli cui « il sesso forte » deve fare fronte.

Sebbene la famiglia abbia attraversato un periodo di crisi tuttavia, è stato dimostrato, essa non sta scomparendo, così come vorrebbero far credere alcuni orientamenti interpretativi di questo fenomeno, ed il grande sforzo che si richiede alla donna, cui prima si accennava, è rappresentato per la maggior parte dal doppio impegno sul piano del lavoro e — contemporaneamente — su quello del nucleo familiare, che vede il momento della maternità forse come punto centrale sia nella vita della famiglia, che in quello della donna stessa.

L'esigenza, quindi, di un adeguamento della legislazione sociale, si impone ancora una volta. Esigenza che il Parlamento ha concretamente avvertito nella XIII legislatura, tanto da arrivare all'approvazione della legge n. 53 del 2000, che ha recato alcune modificazioni alla legge sugli asili nido, la legge n. 1204 del 1971. Pur prendendo atto di tale impegno, riteniamo, però, che le soluzioni proposte non siano ancora sufficienti e che il ruolo della maternità, in particolare nel primo triennio di vita del bambino, vada più fortemente e decisamente tutelato e garantito da nuove norme.

Gli asili nido, infatti, accolgono bimbi (o sarebbe meglio, dire, quasi neonati) in età sempre più tenera: spesso non hanno ancora raggiunto il primo anno di età, e

già sono staccati dalla madre che, dovendo rientrare al lavoro, non può far altro che rivolgersi all'asilo nido.

Con la proposta di legge intendiamo quindi colmare questo disagio e riconoscere alle lavoratrici madri la possibilità di seguire da vicino i propri figli nei primi tre anni di vita. In particolare si propone di dare alla donna che lavora nel settore privato la possibilità di chiedere un triennio di aspettativa, durante il quale le viene corrisposto l'80 per cento dello stipendio a carico dello Stato. In tale modo possiamo ottenere un doppio risultato: consentire da un lato, come già detto, alla madre di seguire da vicino il proprio figlio, anche per non sradicarlo dalla famiglia in età così precoce; e dall'altro non inasprire l'atteggiamento dei datori di lavoro sui quali non graverebbero « le maternità » delle proprie dipendenti.

Abbiamo ritenuto di dover utilizzare lo strumento della delega al Governo in quanto non deve sfuggire la complessità del problema, che esige un ampio intervento di coordinamento specie nella considerazione di una migliore redistribuzione della spesa pubblica: infatti lo Stato, attualmente, nella gestione degli asili nido spende cifre considerevoli per ciascun bambino che si aggirano sulle 800 mila lire circa. Si propone, invece, di destinare il pubblico danaro oggi speso per tali strutture alle mamme che, in tal modo, seguirebbero da vicino i primissimi anni di crescita dei figli.

Affidiamo quindi alla sensibilità degli onorevoli colleghi l'approvazione della proposta di legge che, senza gravare di ulteriori spese lo Stato, anzi, attraverso una migliore redistribuzione delle risorse, cerca di alleviare i compiti richiesti alla donna per il suo nuovo ruolo sociale, senza soffocare quello più naturale di madre di famiglia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme a favore delle lavoratrici madri, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) a richiesta delle lavoratrici madri i datori di lavoro devono concedere loro un periodo di aspettativa nel primo triennio di vita del proprio figlio;

b) le domande di aspettativa sono presentate al datore di lavoro almeno un mese prima dalla data presunta del parto;

c) durante il triennio di aspettativa è corrisposta alla lavoratrice una somma pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita;

d) l'indennità di aspettativa e le quote contributive sono poste a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che, ai fini della presente legge, può essere incrementato con ulteriori eventuali maggiori entrate;

e) il periodo di aspettativa non si computa nel calcolo degli scatti di anzianità.

ART. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, sono abrogati la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 e la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0008530